

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2560 del 19/05/2022
Oggetto	RINNOVO DELLA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DI CUI ALL'ART. 216 DEL D. LGS. 152/06 -DITTA SERVIZI AMBIENTALI SRL, IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2707 del 19/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciannove MAGGIO 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Rinnovo della comunicazione di iscrizione al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per le operazioni R3 e R13. - Ditta SERVIZI AMBIENTALI SRL- con sede legale e impianto in comune di Sant'Ilario d'Enza (RE), Via Imperiale n. 2.

LA DIRIGENTE

Vista la normativa settoriale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- a) D. Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte IV, Titolo I recante norme in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, l'art. 216, secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti in procedura semplificata;
- b) D.M. 05/02/1998 e s.m.i. per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Tenuto conto, fra l'altro, che ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 156/2006, sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

Richiamata la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/14, mediante Arpae, in attuazione della L.R. 13/015" stipulata tra Arpae e la Provincia di Reggio Emilia che attribuisce lo svolgimento delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lett. a), della Legge n. 56/14, viene delegato ad Arpae SAC, tra cui, l'Iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi art. 216, comma 3, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la comunicazione di rinnovo senza modifiche ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, trasmessa dalla Ditta **SERVIZI AMBIENTALI SRL**, con sede legale in Via Imperiale n.2 – Sant'Ilario d'Enza (RE), acquisita al protocollo di ARPAE con n. PG/2021/193447 del 16/12/2021, per l'esercizio delle operazioni di recupero di **rifiuti non pericolosi**:

- **R3** "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)";
- **R13** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)";

da effettuarsi nello stabilimento sito in comune di **Sant'Ilario d'Enza (RE) – Via Imperiale n. 2**;

Viste le integrazioni acquisite al protocollo di ARPAE con n. PG/2022/39096 del 09/03/2022 ed il completamento delle stesse integrazioni con trasmissione di planimetria aggiornata, mappa catastale e CTR acquisite da ARPAE al protocollo n. 57133 del 06/04/2022 e con trasmissione della relazione tecnica acquisita n. PG/2022/62679 del 14/04/2022.

Richiamato che lo stesso impianto risulta iscritto al n. 122 del registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 a far data dal 14/03/2010, a seguito della presentazione della iniziale comunicazione datata 11/12/2009, pervenuta il 14/12/2009 ed acquisita al protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 76221 del 18/12/2009, e successivi rinnovi ai sensi dell'art.216 del D. Lgs. 152/2006;

Dato atto che l'ultimo rinnovo di iscrizione al registro provinciale è stato effettuato in base a comunicazione della ditta assunta al protocollo della Provincia di Reggio Emilia n. 8865 del 18/2/2015 con rinnovo dell'iscrizione quinquennale al registro provinciale recuperatori con atto della Provincia di Reggio Emilia protocollo n. 34379 del 18/06/2015;

Dato atto altresì che in base al D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 lo Stato d'Emergenza è stato prorogato al 31 Marzo 2022 e pertanto gli atti autorizzativi in scadenza nel periodo compreso tra il 31/01/2020 (data di

dichiarazione dello Stato di Emergenza a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020) e il 31/03/2022 mantengono la validità fino a 90 giorni successivi alla data di cessazione dello Stato d'Emergenza stesso e quindi fino al 29/06/2022;

Richiamato inoltre che, per l'impianto di gestione rifiuti di cui trattasi, era stata preventivamente attivata la procedura di Screening (verifica di assoggettabilità a VIA) che si è conclusa con Delibera della Regione Emilia-Romagna num. 2165 del 27.12.2010, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18.05.1999, n.9, che ha escluso il progetto da ulteriore procedura di VIA.

Preso atto quindi che, nella documentazione allegata alla comunicazione di rinnovo e successive integrazioni, la Ditta dichiara che l'attività di trattamento dei rifiuti in oggetto rimarrà invariata, non sono previste modifiche strutturali e/o impiantistiche rispetto alla situazione esistente, come sotto esposta.

L'impianto è sito in via imperiale n. 2 in comune di Sat'Ilario d'Enza (RE) ed è censita al foglio 9, mappale 1217-1218, in un'area di proprietà la cui superficie è pari a circa 800 m² delimitata perimetralmente da una recinzione metallica alta 2 metri e da siepe di Ibisco alta 2,5 metri.

L'attività della ditta è organizzata con lo svolgimento dell'operazione di recupero in area esterna su piazzale pavimentato che è composto da uno strato di terreno compattato con materiale inerte di piccola granulometria (lapillo) dello spessore compreso tra i 10 ed i 15 centimetri, per rendere la superficie idonea alla movimentazione dei mezzi sottostante al quale è presente uno strato di sabbia e ghiaia di granulometria grossa dello spessore di 5-6 centimetri e un successivo strato di sabbia a granulometria fine; alla profondità di circa 40 cm dal piano cortile, è presente un telo impermeabile atto alla raccolta delle acque meteoriche.

La ditta svolge attività di recupero R3 e R13 di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in rifiuti a matrice ligneo-cellulosica, individuati al codice EER 200201 "*rifiuti biodegradabili*", secondo quanto previsto al punto 16.1 del D. M. 05/02/1998. Il prodotto in uscita dall'operazione R3 consiste in "ammendante compostato verde" di cui al D. Lgs. 75/2010.

L'attività di recupero R3 è così articolata: i rifiuti in ingresso all'impianto arrivano su automezzi in prevalenza di proprietà della ditta (che dispone di automezzi per il trasporto dei rifiuti ed è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali) provvedendo in tal modo già ad una prima valutazione del carico direttamente presso il produttore. All'ingresso nell'impianto vengono in ogni caso compiute le verifiche di idoneità esaminando i documenti di accompagnamento del carico. Nel caso in cui il materiale sia idoneo, l'automezzo viene indirizzato nell'apposita area interna destinata allo scarico a terra, diversamente viene respinto. Tutti i rifiuti accettati nell'impianto, dopo essere stati scaricati a terra, vengono sottoposti ad un primo controllo visivo allo scopo di rimuovere i materiali eterogenei. Nell'impianto non è installata una pesa in quanto vengono utilizzate pesche pubbliche.

I rifiuti in ingresso destinati all'attività di compostaggio R3 vengono depositati in cumuli, aventi le seguenti dimensioni approssimative: altezza m. 2, larghezza m. 2.5, lunghezza m. 20 e collocati allo scoperto. Per contenere il dilavamento da acque meteoriche e per limitare il trasporto eolico, è prevista la copertura dei cumuli di rifiuti con teli impermeabili (fissati al suolo con i convenzionali sistemi in uso in agricoltura, quali picchetti, ancore e funi) ed eventualmente paratie mobili da disporre ai lati dei cumuli. Essi vengono dapprima scaricati nell'area di lavorazione dove vengono subito svolte le attività di selezione, triturazione e preparazione del miscelato che sarà poi stoccato per la maturazione nell'area dedicata. I mezzi impiegati dalla Ditta consistono in trattrici agricole attrezzate con i consueti dispositivi utilizzati in attività analoghe, in particolare pala gommata, escavatore rototrituratore e vagliatrice mobile con separatore ad aria delle quali allega copie delle certificazioni di conformità alla direttiva macchine.

Abbiamo tre fasi: 1° fase – decomposizione o destrutturazione, 2° fase – trasformazione, 3° fase – maturazione o ristrutturazione. Il materiale ottenuto viene sottoposto al processo di vagliatura al fine di eliminare le parti più grossolane di legno cippato che non sono andate incontro a degradazione; le stesse vengono reinserite in testa ai cumuli in corso di trattamento.

Solo in caso di temperature elevate e prolungati periodi di assenza di piogge può essere necessaria la nebulizzazione di acqua sui cumuli di compost; in tali periodi stagionali si può stimare che i cumuli in compostaggio necessitino, per mantenere l'umidità nel range ottimale, di un quantitativo di acqua corrispondente a circa il 20% in peso rispetto al quantitativo di miscela. A tal fine si prevede, in periodo tardo

primaverile, a collocare temporaneamente un secondo serbatoio da accumulo da riempire in caso di eventi meteorici e conservare per umidificare il compost in caso di necessità. Non vi è quindi la necessità di prelievi idrici da alcuna fonte di approvvigionamento.

Si ottiene un prodotto consistente in “ammendante compostato verde” avente i requisiti e le caratteristiche indicate dal Dlgs 75/2010.

Su ogni cumulo vengono eseguiti controlli di qualità sul prodotto prima della vendita al fine di verificarne la conformità al prodotto “ammendante compostato verde”.

In merito alla potenzialità massima giornaliera dell'attività di compostaggio R3, essa viene messa in correlazione con la potenzialità massima delle macchine utilizzate per il trattamento dei rifiuti in ingresso, in particolare del rototrituratore, caratterizzato da una potenzialità di trattamento massima di 1 ton./h, utilizzato per la triturazione del materiale prima della miscelazione e realizzazione dei cumuli. Considerato che le suddette attività vengono svolte per un tempo massimo di 4 ore al giorno, la potenzialità massima giornaliera pari a 4 ton. Per l'operazione R3 i quantitativi istantanei di rifiuti trattati sono pari a 3,5 tonnellate mentre i quantitativi annui di rifiuti trattati sono pari a 900 tonnellate.

I rifiuti destinati all'attività di R13, attività prevalente, vengono invece scaricati direttamente nell'area apposita dove viene eseguita la cernita con rimozione degli eventuali materiali eterogenei, che vengono successivamente stoccati nell'apposito container in attesa di conferimento al recupero o allo smaltimento in altri impianti autorizzati.

I quantitativi istantanei di stoccaggio per l'operazione R13 sono pari a 42 tonnellate, mentre i quantitativi annui per l'operazione R13 sono pari a 10.000 tonnellate.

La messa in riserva e le operazioni eventuali di cernita sono finalizzate al raggiungimento di quantitativi sufficienti alla preparazione di carichi/lotti destinati ad aziende che provvedono alle successive fasi di recupero finale, che sono prevalentemente centri di compostaggio.

Tutti i rifiuti eterogenei non recuperabili che si originano dalle operazioni di selezione sono immessi all'interno di un cassone scarrabile della capacità di 20 m³ circa. Questi rifiuti, contraddistinti dal codice EER 191212, sono conferiti per lo smaltimento definitivo in discarica ogni volta che il contenitore di accumulo è riempito.

Le attività oggetto di comunicazione non producono emissioni in atmosfera ai sensi della parte V del D. Lgs. 152/06, infatti dalle fasi elementari di gestione dei rifiuti svolte nella sede aziendale cioè selezione, deposito, triturazione, miscelazione e vagliatura, non vengono generate emissioni di aeriformi convogliate in atmosfera, perchè il materiale ritirato è sempre caratterizzato da un'elevata percentuale di umidità. Inoltre l'attività di lavorazione viene svolta per un periodo massimo di 4 ore/giorno, durante il quale in ogni caso le macchine non lavorano mai contemporaneamente e per questo motivo ed anche in considerazione del fatto che le quantità trattate sono effettivamente ridotte, l'emissione relativa ai gas di combustione dei motori termici risulta trascurabile. Inoltre la bassa velocità di transito degli automezzi e delle macchine operatrici all'interno dell'area e la pavimentazione dell'area stessa, costituita da uno strato di terreno compattato con materiale inerte di piccola granulometria (lapillo) determinano la sostanziale assenza di polverosità.

Le attività oggetto di comunicazione non producono scarichi idrici, ai sensi della parte III del D. Lgs. 152/06. Infatti, le acque meteoriche che cadono sulla superficie del piazzale, come sopra esposto, sono raccolte per pendenza naturale da un dreno realizzato su tre lati del perimetro (nord/sud/ovest) che termina in un pozzetto di rilancio dal quale viene sollevato in una cisterna “su gomma” di volume pari a 25 m³; nel pozzetto a tenuta (sezione di 1 m² e profondità 2 ml dal piano cortile) è installata una pompa che immette l'acqua nella cisterna scarrabile collocata in adiacenza, dalla quale viene prelevata per essere avviata allo smaltimento; la cisterna viene svuotata delle eccedenze non reimpiegate nel ciclo di compostaggio, quindi all'occorrenza dopo ogni evento meteorico, mediante autobotte aziendale e conferita ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti. Pertanto, non esistono scarichi in acque superficiali sul suolo o in pubblica fognatura.

Nella documentazione è allegata la planimetria denominata “Planimetria e layout aziendale ” acquisita al protocollo di ARPAE con n. PG/2021/193447 del 16/12/2021;

Dato atto che in data 31.08.2021 la Prefettura di Reggio Emilia ha emanato il provvedimento con il quale è stata rinnovata l'iscrizione della ditta in oggetto nella "White List" istituita presso la Prefettura stessa allegato alla documentazione acquisita al protocollo di ARPAE con n. PG/2021/193447 del 16/12/2021;

Visti:

- il parere favorevole del Comune di Sant'Ilario d'Enza in materia urbanistica, acquisito al protocollo n. PG/2022/30251 del giorno 23/02/2022;
- il parere favorevole della Provincia di Reggio Emilia in ordine alla in ordine alla compatibilità con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) acquisito al protocollo n. PG/2022/78504 del giorno 11/05/2022;

Su proposta del responsabile dle procedimento,

DETERMINA

1. di rinnovare l'iscrizione della Ditta **SERVIZI AMBIENTALI SRL** al registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, per la prosecuzione senza modifiche dell'esercizio dell'attività di **recupero rifiuti non pericolosi, con operazioni R3** "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)" e **R13** "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" nello stabilimento sito in comune di **Sant'Ilario d'Enza (RE) – Via Imperiale n. 2**;
2. che, a seguito della presentazione della comunicazione di rinnovo dell'attività, alla Ditta **SERVIZI AMBIENTALI SRL**, nel suddetto Registro, resta attribuito il seguente numero: **122**;
3. che la durata dell'iscrizione è di 5 anni dalla data di rilascio del presente atto;
4. che l'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e relativamente all'operazione di recupero R3 anche nel rispetto del D. Lgs. 75/2010 ed alle altre norme applicabili;
5. che in base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nell'Allegato 1 per i corrispondenti Codici EER. Nello stesso Allegato **1** sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori o diverse rispetto a quelle indicate, nello stesso allegato, o svolgere diverse operazioni di recupero, è necessario che sia inoltrata preventivamente una nuova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006;.
6. nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006;
7. che l'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e dal D. Lgs. 75/2010, e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarichi di acque reflue;
 - inquinamento acustico;

- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

8. di vincolare l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi, di cui al precedente punto 1, al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel pieno rispetto dei criteri, dei requisiti e delle disposizioni di cui al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., in particolare il punto 16.01 dell'Allegato 1, Suballegato 1;
- b) il prodotto consistente in "ammendante compostato verde" deve avere i requisiti e le caratteristiche indicate dall'Allegato 2 D.Lgs. 75/2010;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta potrà ammettere nel centro di recupero i rifiuti previsti dalle "Provenienze" ivi indicate per ogni tipologia;
- d) i rifiuti all'ingresso all'impianto devono essere verificati al fine di evitare che assieme a quelli autorizzati vengano conferite altre tipologie di rifiuti non autorizzati;
- e) l'attività di recupero R13 e lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere distinte e ben evidenziate con opportuna cartellonistica e devono avvenire, rispettivamente, nelle aree individuate nella planimetria allegata alla Comunicazione denominata denominata "Planimetria e layout aziendale" acquisita al protocollo di ARPAE con n. PG/2021/193447 del 16/12/2021;
- f) ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998, i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro 1 anno dalla data di ricezione;
- g) ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al decreto stesso, il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
- h) l'attività di messa in riserva (R13) deve essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità indicate, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella documentazione prodotta, e di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998, nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva - R13 – di cui all'Allegato 5 al medesimo D.M. 05/02/1998 e, per quanto pertinente, dalla Circolare protocollo n. 1121.21-01 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- i) i macchinari ed i mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- j) nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati;
- k) tutti gli scarti non recuperabili provenienti dall'attività di gestione rifiuti, devono essere temporaneamente depositati e stoccati in appositi contenitori, che devono essere gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera bb) del D. lgs. 152/06 e conferiti ad impianti autorizzati;

- l) le acque meteoriche eccedenti al riutilizzo devono essere conferite a ditte terze autorizzate allo smaltimento, e la frequenza degli svuotamenti della cisterna e/o degli utilizzi dell'acqua ivi raccolta devono garantire sempre il corretto funzionamento della cisterna stessa; deve essere effettuata periodica pulizia e manutenzione del sistema di raccolta e cisterna di contenimento.
- m) l'attività di gestione rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'utilizzo dell'impianto deve essere permesso solo al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato in materia di sicurezza sul lavoro;
- n) l'iscrizione al registro di cui sopra decade qualora pervenga dalla Prefettura, nota contenente elementi impeditivi al rilascio della stessa, ai sensi dell'art. 67 del citato D. Lgs. n. 159/2011.

Si ricorda che:

- il presente atto non costituisce titolo abilitativo all'esercizio di altre tipologie di attività, ad esempio commerciali, che esulano dalla normativa relativa all'attività svolta dalla ditta, in particolare dall'art. 216 del D. Lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori;
- la ditta deve ottemperare alle disposizioni dell'art. 26 bis della Legge 132/2018 in merito ai piani di emergenza;

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

ALLEGATO 1 - Scheda stabilimento (art. 216 D.Lgs. 152/2006)

Ditta **SERVIZI AMBIENTALI SRL**
Impianto: Sant'Ilario d'Enza (RE) – Via Imperiale n. 2

Registro Provinciale Recuperatori n. **122**

Operazione autorizzata R3

Tipologia 16.1 del D.M. 05/02/1998	rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale			R3
16.1.2	Provenienza: i rifiuti di cui al punto 16.1 devono avere rispettivamente le seguenti caratteristiche: a) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione umida separata prima della raccolta degli RSU, esente da rifiuti pericolosi; b) il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche agricole; c) il rifiuto deve derivare dalle ordinarie pratiche forestali, da lavorazioni con trattamenti fisici o termici; d) il rifiuto deve derivare da lavorazione con trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze denaturanti; e) e f) i rifiuti non devono essere trattati con coloranti o comunque con sostanze tossiche; h) il rifiuto non deve provenire da lavorazioni che prevedono l' impiego di trattamenti chimici; i) e j) il rifiuto non deve essere costituito da carta e cartone per usi speciali trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo (carte autocopianti, termocopianti, accoppiati, poliaccoppiati, carte catramate, ecc.); k) l'impiego dei rifiuti da macellazione è limitato a quelli definiti "a basso rischio" ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508; l) il rifiuto deve essere costituito unicamente dalla frazione ligno-cellulosica derivante dalla manutenzione del verde ornamentale, escluso il materiale proveniente dallo spazzamento delle strade m) i fanghi devono avere caratteristiche conformi a quelle previste all'allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; possono essere utilizzati in misura non superiore al 35% sulla sostanza secca nella preparazione della miscela di partenza. Tale percentuale può essere elevata al 50% per i fanghi derivanti da impianti di depurazione delle industrie alimentari. n) le ceneri devono avere caratteristiche conformi al punto 18.11.2.			
16.1.3	Attività di recupero: compostaggio attraverso un processo di trasformazione biologica aerobica delle matrici che evolve attraverso uno stadio termofilo e porta alla stabilizzazione ed unificazione della sostanza organica. Il processo deve essere condotto in modo da assicurare: il controllo dei rapporti di miscelazione e delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche di partenza; il controllo della temperatura di processo; un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni aerobiche della massa. La durata del processo non deve essere inferiore a 90 giorni comprendenti una fase di bio-ossidazione accelerata durante la quale viene assicurato un apporto di ossigeno alla massa mediante rivoltamento e/o aerazione, seguito da una fase di maturazione in cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C. La fase di stoccaggio delle matrici e la fase di bio-ossidazione accelerata devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche con coperture o paratie mobili, per il contenimento di polveri e di odori il cui controllo deve essere garantito tramite idonee misure e sistemi di abbattimento; tali disposizioni non sono obbligatorie per gli impianti che trattano unicamente le tipologie di cui alle lettere b), c), h) e l) del punto 16.1; tali impianti devono comunque assicurare il contenimento di polveri durante l'eventuale fase di triturazione. Le fasi di stoccaggio delle matrici, di bio-ossidazione accelerata, di post maturazione e di deposito del prodotto finito devono avvenire su superfici impermeabilizzate, dotate di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo, da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di compostaggio. Per gli impianti che trattano solo le tipologie di cui alle lettere c), h) e l) tali disposizioni non sono obbligatorie qualora abbiano una capacità annua di trattamento inferiore a 1000 t di rifiuti			
16.1.4	Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero secondo la normativa vigente:			
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo	Stoccaggio massimo annuale (funzionale ad	Recupero annuale

		(funzionale ad operazione R3)		operazione R3)			
		mc	t	mc	t	mc	t
200201	rifiuti biodegradabili	6	3,5	1.500	900	1.500	900
TOTALE		6	3,5	1.500	900	1.500	900

Operazione autorizzata R13

16.1	rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale				
Codice EER	Descrizione EER	Stoccaggio max istantaneo (messa in riserva R13)		Stoccaggio max annuale (Messa in riserva R13)	
		mc	t	mc	t
200201	rifiuti biodegradabili	350	42	83.500	10.000
TOTALE		350	42	83.500	10.000

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.